



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 18/12/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2144

DGR n. 2461/2014. Convenzione per la disciplina delle modalità operative per l'utilizzo dei servizi del Soggetto aggregatore da parte dei soggetti di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. 37/2014. Modalità organizzative transitorie.

L'Assessore al Bilancio - AA.GG., sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Programmazione Acquisti, riferisce quanto segue:

### **PREMESSO CHE:**

questa Amministrazione, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, 23 giugno 2014, n. 89, ha designato con L.R. n. 37 del 1.8.2014 la società in house InnovaPuglia S.p.a. "soggetto aggregatore della Regione Puglia (SArPULIA), nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 445 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato), e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'articolo 33 del decreto Legislativo n. 163/2006";

l'art. 20, comma 5 lett. b, della suddetta legge regionale prevede che il soggetto aggregatore pub svolgere, previa stipulazione di apposita convenzione, le proprie attività in favore, tra gli altri, degli enti locali, nonché loro consorzi, unioni associazioni;

con provvedimento n. 2461/2014, la Giunta Regionale, ha approvato lo schema della convenzione che disciplina i rapporti tra il Soggetto aggregatore (società in house InnovaPugliaS.p.a.) e i soggetti di cui all'art. 20, comma 5, della norma regionale in riferimento;

la nuova versione del comma 3-bis dell'art. 33 del d.lgs. n. 163/2006, originariamente introdotto dal decreto legge 6 dicembre 2011. n. 201, ha attualmente il seguente tenore: «I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di favore, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione»;

Il sistema di centralizzazione degli acquisti introdotto dal nuovo comma 3-bis dell'art. 33 era previsto che entrasse in vigore dal 1° gennaio 2015 limitatamente all'acquisizione di beni e servizi e dal 1° luglio 2015

per l'acquisizione di lavori (art. 23-ter, decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11. agosto 2014, n. 114);

successivamente, l'art. 8, comma 3-ter della legge 27 febbraio 2015, n. 11, modificando l'art. 23-ter, sopra richiamato, ha fissato al 1° settembre 2015 l'entrata in vigore della disposizione de qua, sia per i lavori che per i servizi e le forniture;

da ultimo, l'art. 1, comma 169 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto che "All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «19 settembre 2015» sono sostituite do/Fe seguenti: «1° novembre 2015»";

#### CONSIDERATO CHE:

il Servizio Assetto del Territorio, con determinazione n. 292 del 02/07/2015, ha ammesso, tra l'altro, alla successiva fase di negoziazione le proposte progettuali afferenti alcuni Comuni pugliesi per gli interventi immediatamente cantierabili relativi alle "Azioni Pilota programmate in fase di elaborazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) - C) "Patto Città Campagna" (Accordo di Programma Quadro settore "Aree Urbane - Città" - Delibere CIPE n. 92/2012);

Il Servizio Lavori Pubblici, con determinazione dirigenziale n. 402 del 07/08/2015, ha approvato le graduatorie definitive delle istanze di finanziamento ammissibili per gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi (Accordo di Programma Quadro rafforzato "Settore Istruzione" - Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012);

il Servizio Beni Culturali, con atto dirigenziale n. 191 del 23/09/2015, ha rettificato e riapprovato, tra l'altro, l'elenco delle istanze di finanziamento ammissibili per gli interventi di recupero, restauro e valorizzazione di beni culturali, immobili e mobili di interesse artistico e storico, al sensi dell'art. 10 co. 1 del D.Lgs. 42/2004, appartenenti ad Enti pubblici locali territoriali della regione Puglia (Accordo di Programma Quadro rafforzato "Beni ed Attività culturali" - Delibera OPE 92/2012);

all'effettiva concessione dei suddetti finanziamenti ed al relativo impegno di spesa dovrà provvedersi con appositi e separati provvedimenti in esito all'aggiudicazione provvisoria dei lavori, alla formulazione del quadro economico rideterminato e compatibilmente con le disponibilità conseguenti al rispetto delle regole di pareggio di bilancio;

#### PRESO ATTO CHE:

l'ANCI Puglia ha rappresentato, con nota prot. n. 759/15 del 30 novembre 2015, l'urgente e straordinaria necessita da parte dei Comuni di ricorrere al Soggetto aggregatore, quale modulo aggregativo previsto dal novellato art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, per l'affidamento dei lavori, al fine di pervenire all'aggiudicazione provvisoria entro il 31/12 p.v. ed evitare i danni rivenienti al territorio dalla perdita dei predetti finanziamenti stanziati con delibera CIPE;

appare difficile, per gli stessi Comuni, provvedere all'indizione delle gare attraverso le altre forme di aggregazione consentite (Unione dei comuni, accordi consortili, ricorso alle Province e al Soggetto aggregatore Area Città Metropolitana di Bari);

la convenzione stipulata tra la soc. InnovaPuglia s.p.a. e i Comuni, secondo lo schema di cui alla citata DGR n. 2461/2014, prevede, tra l'altro, che l'Ente locale convenzionato, in mancanza della prevista programmazione, possa avvalersi dei servizi di SARPULIA, previo concordamento ed in relazione alle disponibilità residue rispetto ai servizi programmati; nello specifico, l'ente medesimo può chiedere a SARPULIA di svolgere le attività ed i servizi di stazione unica appaltante per specifiche gare, previo concordamento dei tempi di indizione e compatibilmente con le attività già previste nella programmazione in corso, inerenti lavori di importo pari o superiore a un milione e cinquecentomila euro; la suddetta convenzione prevede, all'art. 11 - Norme finali e transitorie, che "la Regione Puglia potrà, in qualsiasi momento, apportare modifiche alle clausole della presente convenzione, fatta salvo la facoltà da parte dell'Ente convenzionato di recedere entro 15 giorni dalla comunicazione delle modifiche

contrattuali in caso di non accettazione”;

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, ha approvato “ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.”; nello specifico, per quanto concerne le “modalità organizzative dei nuovi soggetti” (rif. §4), l’ANAC, nel caso in cui un soggetto gestisce una singola gara su richiesta di uno specifico comune (ciò che è più frequente e probabile nell’ambito dei lavori, che sono centralizzabili ma più difficilmente aggregabili), indica la seguente modalità di individuazione del RUP:

“... l’individuazione del RUP da parte del singolo comune dovrà sicuramente avvenire per le fasi di propria competenza (progettazione ed esecuzione). In ossequio al principio di unicità del RUP per le diverse fasi, lo stesso potrà essere designato, in seno al modulo aggregativo per la gestione della gara, secondo le modalità più consone, in base all’ordinamento del persona/c, al caso e per il tempo necessario all’espletamento della medesima gara. In tale ipotesi il RUP dovrà profilarsi sui sistemi dell’Autorità anche come RUP del modulo aggregativo per cui gestisce la procedura di gara e in relazione ai relativi centri di costo, specificando di volta in volta per conto di quale soggetto (comune o modulo aggregativo) agisce.

In tal modo, il medesimo RUP curerà gli altri adempimenti di legge che riguardano l’acquisizione del CIG, le comunicazioni dell’art. 7 comma 8 del Codice. La verifica dei requisiti sul sistema AVCpass seguirà le regole di cui alla deliberazione n. 111/2012 e il versamento del contributo di gara all’Autorità sarà disposto dal modulo aggregativo che bandisce la gara”.

Per tali ragioni, si ritiene che - in sede di prima applicazione del novellato art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti ed in considerazione dell’urgente necessità da parte dei Comuni (manifestata dall’ANCI Puglia) di accedere alle funzioni di Stazione Unica Appaltante per l’affidamento dei lavori al fine di non perdere finanziamenti concessi da questa Amministrazione regionale - in deroga a quanto stabilito dagli art. 3 e 4 della convenzione di cui alla DGR n. 2461/2014 e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle gare afferenti agli interventi in oggetto possa essere adottato da parte del Soggetto aggregatore SARPULIA il modello organizzativo prospettato dall’ANAC, sopra citato, al fine di indire le gare in questione, pur in assenza della programmazione dei lavori da appaltare da parte delle amministrazioni comunali interessate, le quali - assumendo a proprio carico ogni responsabilità in caso di perdita del finanziamento - dovranno necessariamente:

- autorizzare formalmente il RUP (dipendente/dirigente comunale) ad assumere l’incarico di responsabile della procedura di gara indetta da SARPULIA;
- sostenere tutte le spese conseguenti all’indizione della gara (ad es.: ogni onere derivante dall’espletamento della funzione di RUP (incentivi, missione, lavoro straordinario, ecc.); spese inerenti la pubblicazione dei bandi; contributo ANAC; commissioni di gara; ecc.);
- procedere con gli Uffici dell’Avvocatura comunale al patrocinio legato in caso di insorgenza di eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di gara indetta da SARPULIA.

L’assessore relatore propone, pertanto, di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto ed il piano tariffario per l’utilizzo dei servizi resi dal Soggetto aggregatore.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f) della L.R. n. 7/1997.

## LA GIUNTA

Udita fa relazione dell'Assessore al Bilancio - AA.GG.;

Vista la sottoscrizione pasta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Programmazione Acquisti;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:

- di autorizzare - in deroga a quanto stabilito dagli art. 3 e 4 della convenzione di cui alla DGR n. 2461/2014 e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle gare afferenti agli interventi indicati in narrativa - l'adozione da parte del Soggetto aggregatore SARPULIA (Società in house InnovaPuglia s.p.a.) del modello organizzativo prospettato dall'ANAC con determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, al fine di indire le predette gare, pur in assenza della programmazione dei lavori da appaltare da parte delle amministrazioni comunali interessate;

- di dare atto che, conseguentemente, le Amministrazioni comunali già convenzionate possono accedere ai servizi di Stazione Unica Appaltante di SARPULIA provvedendo, preliminarmente, a:

- assumere a proprio carico ogni responsabilità in caso di perdita del finanziamento al 31/12/2015;

- autorizzare formalmente il RUP (dipendente/ dirigente comunale) ad assumere l'incarico di responsabile della procedura di gara indetta da SARPULIA;

- sostenere tutte le spese conseguenti all'indizione della gara (ad es.: ogni onere derivante dall'espletamento della funzione di RUP (incentivi, missione, lavoro straordinario, etc.); spese inerenti la pubblicazione dei bandi; contributo ANAC; commissioni di gara; ecc.);

- procedere con gli Uffici dell'Avvocatura comunale al patrocinio legale in caso di insorgenza di eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di gara indetta da SARPULIA.

- di dare atto, altresì, che la deroga di cui al presente atto cessa i suoi effetti al 31/12/2015;

- di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

---